



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Maria Paola Marcia

Consigliere

Elisabetta Usai

Primo Referendario - relatore

Giuseppe Lucarini

Referendario

nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

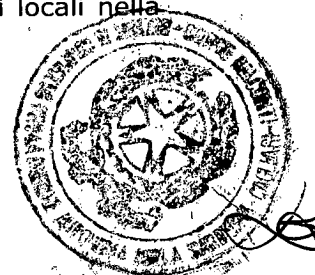
VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie nn. 16/SEZAUT/2018/INPR e 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida e il relativo questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella



predisposizione delle relazioni - questionario sui rendiconti, rispettivamente, dell'esercizio 2017 e dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 10/2019/INPR del 7 febbraio 2019 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'esercizio 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 4/2019 del 21 marzo 2019 con il quale è stato assegnato al Primo Referendario Elisabetta Usai l'esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti 2017 e 2018 degli enti locali, ai sensi degli artt. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005 e 148-bis, D.Lgs. 267/2000;

ESAMINATE la Relazioni-questionario sui rendiconti 2017 e 2018, tramesse a mezzo Con.TE. dall'Organo di revisione del Comune di Villasimius ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005, unitamente ai documenti contabili allegati;

VISTA la risposta istruttoria del Comune di cui alla nota prot. 11679 del 5 agosto 2019, acquisita tramite il sistema Con.Te. al prot. 0004275-05/08/2019-SC_SAR-S10C-A;

VISTA la nota n. 486 del 10 febbraio 2020 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 4/2020 del 10 febbraio 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione stessa per deliberare sulla proposta di deliberazione deferita dal magistrato istruttore;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai,

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e ss. della L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha previsto, in capo agli Organi di revisione degli enti locali, l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e una relazione sul rendiconto, formulate sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla stessa Corte.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della*

Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

1. Preliminarmente, si accerta che l'Ente è incorso nella violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL, per ritardo nell'approvazione del rendiconto 2017 (avvenuta con



deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 7 giugno 2018). Analogo ritardo si è riscontrato per l'approvazione del rendiconto 2018 (deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 14 giugno 2019).

Una corretta tempistica di approvazione del rendiconto, si rileva, è espressione di una attività amministrativa efficiente e ben programmata.

L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale, inoltre, è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 TUEL che individuano nell'approvazione del rendiconto l'atto formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimante l'utilizzo di tale margine per le sole casistiche specificamente indicate e con i limiti ivi descritti.

Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, D.L. 133/2016, *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto."*.

Si accerta, inoltre, la tardiva approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 avvenuta con deliberazione n. 12 del 10 aprile 2017, oltre il termine di cui all'art. 151 TUEL come differito dall'art. 5, comma 11, D.L. 244/2016 (31 marzo 2017).

2. Come è noto, ai sensi dell'art. 187 TUEL, *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. (...) Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione."*

Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

Il Comune presenta nel 2017 un risultato di amministrazione pari a euro 8.290.694,52, di cui euro 4.529.397,87 di quota accantonata, euro 2.426.000,63 di quota vincolata ed euro 1.335.296,02 di parte disponibile.

Nel 2018 il risultato di amministrazione è pari a euro 12.409.964,94, di cui euro 8.333.423,51 euro di quota accantonata, euro 3.037.483,42 di quota vincolata ed euro 1.039.057,98 di parte disponibile.

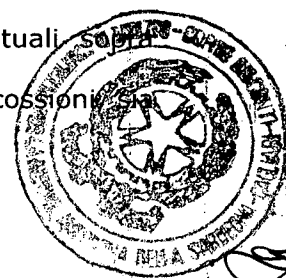
L'elevato risultato di amministrazione si collega alla consistente mole di residui attivi conservati nell'ultimo biennio di gestione (14.602.658,43 euro nel 2017 e 15.689.211,89 euro nel 2018), a sua volta espressione di una inefficiente capacità di riscossione, soprattutto in conto residui, come ci si accinge a illustrare.

3. Con riferimento all'esercizio 2017, dall'esame dei valori delle riscossioni, si può osservare che quelle in conto competenza riguardanti tutti i titoli di entrata (euro 8.353.534,00) si attestano al 63% ca. dell'ammontare dei relativi accertamenti (con un minimo del 46,18% riferito alle entrate del Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), valore che diviene del 59% se si escludono le entrate del Titolo IX, Entrate per conto terzi e partite di giro, come mostrato dalla tabella che segue:

	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% di riscossione
Titolo I	6.242.295,91	6.668.358,38	3.079.278,49	46,18%
Titolo II	3.038.030,26	2.786.560,58	2.306.892,74	82,79%
Titolo III	1.928.568,28	1.924.007,07	1.236.657,42	64,28%
Titolo IV	808.448,66	687.213,90	456.134,73	66,37%
Titolo VII	1.000.000,00	0,00	0,00	
Titolo IX	2.001.526,62	1.285.580,35	1.274.570,62	99,14%
	15.018.869,73	13.351.720,28	8.353.534,00	62,57%

Fonte: elaborazione Cdc da dati Gestione Entrate-BDAP 2017

Se si considerano anche le riscossioni in conto residui, le percentuali determinate si abbassano notevolmente. Rapportando il totale delle riscossioni



delle entrate di competenza che dei residui, che ammonta a euro 10.479.436,53, alla somma degli accertamenti e dei residui iniziali, pari a euro 25.317.729,63, si ottiene, difatti, una percentuale del 41,39.

Isolando l'analisi ai soli residui attivi, si osserva che su un ammontare di residui attivi all'1/1/2017 di euro 11.966.009,35, le riscossioni sono state complessivamente pari a euro 2.125.902,53, gli stralci pari a euro 235.634,67, con una conseguente capacità di smaltimento del 19,74%%, valore che indica un'evidente difficoltà a riscuotere i residui attivi.

Occorre considerare che, con delibera della Giunta comunale n. 68 del 10 maggio 2018, il Comune di Villasimius ha riapprovato il riaccertamento ordinario dei residui. Dall'analisi della relativa documentazione e dell'Allegato 18A alla delibera di approvazione del Rendiconto 2017, si evince che i residui del Titolo I - Entrate tributarie, ammontano a euro 7.718.679,14, di cui euro 4.930.987,75 riguardano la TARSU. L'ammontare dei residui del titolo in esame risalenti agli anni 2012 e precedenti ammonta complessivamente a euro 476.940,62 (di cui euro 469.829,14 per la TARSU), come illustrato nella successiva tabella:

RESIDUI TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE
IMU					3.151,14		57.104,37	49.362,95	226.812,56		568.138,56	904.569,58
ICI - IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	6.607,96							190.074,43		384.018,75	470.493,39	1.051.194,53
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'						503,52	3.570,12	1.360,54	1.868,29	311,31		7.613,78
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.	42.817,14	84.524,04	74.548,02	13.181,81	137.912,63	116.845,50	428.270,94	757.710,99	601.144,93	678.818,60	1.995.213,15	4.930.987,75
TARSU RECUPERO ANNI PRECEDENTI										217.811,71	446.900,00	664.711,71
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TARSU-USCITA										51.267,00	99.760,85	151.027,85
TASSA PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI											8.573,94	8.573,94
TOTALI	49.425,10	84.524,04	74.548,02	13.181,81	137.912,63	117.349,02	431.841,06	949.145,96	603.013,22	1.332.227,37	3.020.941,33	7.718.679,14

Fonte: elaborazione Cdc da dati delibere della Giunta comunale n. 68 del 10 maggio 2018 e n. 23 del 7 giugno 2018

Al riguardo, il Comune, nota prot. 11679 del 5 agosto 2019 acquisita tramite il sistema Con.Te. al protocollo 0004275-05/08/2019-SC_SAR-S10C-A, ha precisato, dietro richiesta istruttoria volta a conoscere le iniziative adottate dall'Ente per il recupero dei residui attivi, con particolare riferimento alle poste più consistenti, che gli importi di maggior rilievo relativi alla TARSU sono successivi al 2010 e che il ruolo

TARI del 2017 (euro 1.995.213,15) è stato emesso in data 22 dicembre, ed incassato, per un ammontare pari a euro 1.239.580,15, nel 2018.

Con riferimento ai residui relativi all'entrata "*Tarsu recupero anni precedenti*", di importo pari a euro 664.711,71, il Comune illustra che l'importo di maggior rilievo è relativo agli avvisi di accertamento TARSU 2012, emessi il 7 dicembre 2017, per un ammontare pari a 446.900,00 euro. Si osserva che al 31/12/2018 l'importo di questo residuo è di 385.444,00 euro. È stato precisato, inoltre, che tali somme sono iscritte a ruolo presso l'Agenzia di riscossione (ex Equitalia), che provvede al recupero coattivo delle somme e al riversamento periodico nelle casse dell'Ente.

Per quanto riguarda, invece, i residui del Titolo III - Entrate extratributarie, l'analisi della documentazione riguardante il riaccertamento dei residui e dell'Allegato 18A alla delibera di approvazione del Rendiconto 2017, mostra che, su un totale pari a euro 2.647.340,75, euro 767.839,38 euro (29%) corrispondono a residui formatisi negli anni 2012 e precedenti.

In particolare, la quasi totalità dei residui vetusti (anzianità superiore ai 5 anni) afferisce al capitolo "*Canoni integrativi utilizzo servizi portuali U CAP 5195*", il cui totale al 31/12/2017 è di euro 805.519,22, di cui euro 755.519,22 si è formato negli esercizi 2012 e precedenti fino ad arrivare al 2005.

Il Comune, con la menzionata nota istruttoria, ha precisato che i residui relativi ai suddetti canoni "*sono relativi ai canoni di utilizzo dovuti alla (recte, dalla) partecipata Marina di Villasimius s.r.l., con la quale sono in corso contenziosi giudiziari al fine del recupero delle somme dovute*". Questo residuo si mantiene anche nell'esercizio 2018.

Per quanto concerne la restante parte dei residui del Titolo III, gli anni di formazione decorrono per lo più dal 2015. Gli importi più rilevanti riguardano il capitolo "*Quota tariffa servizi pubblica fognatura*", che ammonta al 31/12/2017 a euro 487.536,15, e il capitolo "*Quota tariffa servizio depurazione*", per euro 933.412,73, con un totale di euro 1.420.948,88.

Con riferimento ad essi, il Comune, con la citata nota istruttoria, ha precisato che le poste in esame sono relative alle quote di tariffa, rispettivamente, per pubblica fognatura e per servizio di depurazione, dovuti da Abbanoa s.p.a., con la quale è in



corso un contenzioso, al termine del quale si potrà addivenire ad una precisa liquidazione dell'ammontare dovuto. Si è precisato, inoltre, che in data 1° agosto 2017, l'Avvocato dell'Ente ha inoltrato richiesta di accesso agli atti di Abbanoa s.p.a. al fine di verificare gli importi riscossi dalla Società e dovuti all'Ente a far data dal 17/03/2006.

Al 31/12/2018 l'importo di questi residui è salito rispettivamente a 667.536,15 euro e 1.253.412,73 euro, per un totale di 1.920.948,88 euro, per la quota tariffa dei servizi di pubblica fognatura e depurazione relativi al 2018.

Nella Relazione sulla gestione 2017 si conferma che il mantenimento dei residui attivi di anzianità superiore ai cinque anni è stato giustificato dal loro riferirsi a crediti, sia di natura tributaria che extratributaria, per i quali sono state attivate le procedure idonee al loro recupero.

L'elevato volume e la composizione dei residui attivi determina, per il 2017, il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale, di cui al D.M. del 18 febbraio 2013, n. 2) relativo al *"Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà"*, con un valore pari al 49,77% (4.276.429,54/ 8.592.365,45), e n. 3), che registra se l'ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione dei residui) relativi ai titoli 1 e 3, superi la soglia del 65 per cento degli accertamenti riferiti alle medesime fonti di entrata, per il quale si riscontra un valore del 70,87% (6.089.590,35/8.592.365,45 *100).

Alla luce anche di quanto dichiarato dall'Ente, ferma restando l'esigenza, soprattutto per i residui più vetusti, di una aggiornata e costante verifica della perduranza della loro legittima conservazione con eventuale cancellazione degli stessi dalla propria contabilità ai sensi del punto 3, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011, si prende atto dell'avvio delle opportune iniziative per garantire la conservazione delle ragioni del credito

comunale e il soddisfacimento del medesimo, con riserva di ogni eventuale successiva verifica sul buon fine delle medesime.

Con riferimento all'esercizio 2018 si riscontrano le seguenti percentuali di riscossione delle entrate di competenza:

	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% di riscossione
Titolo I	7.380.162,12	10.823.704,18	5.027.548,70	46,45%
Titolo II	3.607.582,78	3.366.016,13	2.584.450,10	76,78%
Titolo III	2.240.215,64	2.073.919,51	1.314.528,66	63,38%
Titolo IV	1.476.769,09	393.226,09	220.837,40	56,16%
Titolo VII	1.000.000,00	0,00	0,00	
Titolo IX	2.165.026,62	1.518.235,40	1.515.848,10	99,84%
	17.869.756,25	18.175.101,31	10.663.212,96	58,67%

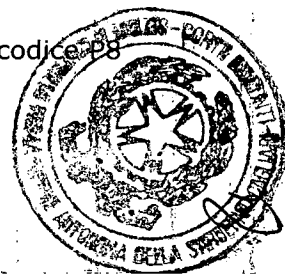
Fonte: elaborazione Cdc da dati Gestione Entrate-BDAP 2018

La capacità di riscossione delle entrate, misurata dal rapporto tra riscossioni in c/competenza e relativi accertamenti, si attesta ad un valore del 58,67% (54% se si escludono le entrate del Titolo IX), con una percentuale al di sotto del valore medio per le entrate del Titolo I – Entrate tributarie, pari al 46,45%, e superiore per quelle del Titolo III – Entrate extratributarie, pari al 63,38%.

Come si evince dalla Relazione del revisore, a condizionare la percentuale di riscossione delle entrate del Titolo I, rileva che l'accertamento delle violazioni tributarie (per un ammontare pari a 4.816.085,54 euro) per TARSU 2012, TARES 2013, IMU 2012-2017, è avvenuto a fine esercizio e non ha dato luogo ad alcun incasso.

Considerando anche le riscossioni in c/residui, le percentuali di cui sopra, con riferimento alle entrate complessive, si abbassano al 49,09%, e, in particolare, al 39% e al 30% circa, rispettivamente per le entrate del Titolo I e del Titolo III (come riportato nella tabella che segue).

La predetta percentuale di riscossione (in c/competenza e in c/residui) riferita al totale delle entrate, del 49,09%, è superiore al valore della soglia minima fissata al 47% del nuovo indicatore di deficitarietà strutturale, contraddistinto con il codice 08



(Effettiva capacità di riscossione), previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28 dicembre 2018, che risulta, pertanto, rispettato.

Se si prendono in considerazione le sole riscossioni dei residui, si osserva che su un totale di residui attivi all'1/1/2018 di euro 14.573.111,26, le riscossioni sono state complessivamente pari a euro 5.411.835,78, e, pertanto, la percentuale di riscossione dei residui attivi si attesta al 37,15% (44% circa se si tiene conto anche degli stralci pari a euro 983.951,78). In particolare, la percentuale di riscossione dei residui del Titolo I è del 29%, quella dei residui del Titolo III è di appena del 3%.

Nello specifico, lo smaltimento dei residui relativi alla TARSU, che a fine 2017 ammontavano a 4.930.987,75 euro, è del 27,89%, e risulta influenzato dalla riscossione delle entrate relative al Ruolo emesso nel dicembre 2017 (1.995.213,15 euro e riscosso per 1.239.580,15 nel 2018). Tenendo conto anche delle cancellazioni, che hanno comunque una valenza gestionale negativa, e che sono state di - 467.032,12 euro (come da documentazione allegata al riaccertamento dei residui), la percentuale di smaltimento è del 37% circa.

Non risultano superati, per l'esercizio 2018, parametri di deficitarietà strutturale, a differenza di quanto riscontrato nel precedente esercizio, ma rimane critica la capacità di riscossione in conto residui dell'Ente.

Si ribadisce, pertanto, pur prendendosi atto dell'avvenuta instaurazione delle imprescindibili azioni di tutela dei crediti comunali, da coltivare con particolare attenzione per le poste più vetuste, l'Ente deve provvedere, correlativamente e in via prioritaria, alla più efficiente riscossione delle entrate, in particolare in conto residui, sia di quelle tributarie del Titolo I che, ancor di più, di quelle extratributarie del Titolo III, come confermato dalle tabelle che seguono, che danno conto, schematicamente, dei valori fin qui considerati:

Capacità di riscossione Comune di VILLASIMIUS - 2017				
Esercizio	Entrate competenza + Residui	accertato + residui	Riscosso	% riscossione
2017	totale complessivo entrate (Tit. I / IX)	25.317.729,63	10.479.436,53	41,39%
	entrate Titolo I	11.777.514,74	4.058.835,60	34,46%
	entrate Titolo III	4.153.037,44	1.413.445,57	34,03%

2017	Gestione Competenza			
	totale complessivo entrate (Tit. I / IX)	13.351.720,28	8.353.534,00	62,57%
	entrate Titolo I	6.668.358,38	3.079.278,49	46,18%
	entrate Titolo III	1.924.007,07	1.236.657,42	64,28%
2017	Gestione residui			
	totale residui all' 01/01/2017 (Tit. I / IX)	11.966.009,35	2.125.902,53	17,77%
	residui Titolo I all'01/01/2017	5.109.156,36	979.557,11	19,17%
	residui Titolo III all' 01/01/2017	2.229.030,37	176.788,15	7,93%

Fonte: elaborazione Corte da dati Gestione Entrate-BDAP 2017

Capacità di riscossione Comune di VILLASIMIUS - 2018				
Esercizio	Entrate Competenza + Residui	accertato + residui	riscosso	% riscossione
2018	totale complessivo entrate (Tit. I / IX)	32.748.212,57	16.075.048,74	49,09%
	entrate Titolo I	18.513.194,30	7.272.898,67	39,28%
	entrate titolo III	4.720.902,11	1.397.223,61	29,60%
2018	Gestione Competenza			
	totale complessivo entrate (Tit. I / IX)	18.175.101,31	10.663.212,96	58,67%
	entrate Titolo I	10.823.704,18	5.027.548,70	46,45%
	entrate Titolo III	2.073.919,51	1.314.528,66	63,38%
2018	Gestione residui			
	totale residui al 01/01/2018 (Tit. I / IX)	14.573.111,26	5.411.835,78	37,15
	residui Titolo I al 01/01/2018	7.689.490,12	2.245.349,97	29,20%
	residui Titolo III al 01/01/2018	2.646.982,60	82.694,95	3,12%

Fonte: elaborazione Cdc da dati Gestione Entrate-BDAP 2018

4. Alla luce dei dati sopra rilevati, si è reso necessario analizzare il corretto dimensionamento del FCDE e, correlativamente, del risultato di amministrazione sostanziale.

Il Comune, con nota prot. 11679 del 5 agosto 2019, ha illustrato la quantificazione del FCDE.



Dal 2015 al 2017, l'Ente ha effettuato, in via prudenziale, un accantonamento maggiore rispetto a quello determinato con il prescelto metodo c.d. semplificato ai fini del computo del FCDE.

Difatti, per il 2015, è stata accantonata al risultato di amministrazione la somma di euro 1.492.800,34, ben superiore rispetto all'ammontare alla somma tra il valore del FCDE all'01/01/2015, pari a euro 447.581,26, e lo stanziamento dell'esercizio di euro 207.231,46, per un totale di euro 654.812,72.

Analogamente, nel 2016 l'applicazione del metodo c.d. semplificato avrebbe determinato un accantonamento nel risultato di amministrazione di euro 1.740.428,00 (euro 1.429.800,34 al 31/12/2015 + la quota stanziata nel bilancio di previsione 2016 di euro 310.627,66), ma l'accantonamento nel risultato di amministrazione è stato pari quasi il doppio, per euro 3.170.228,34.

Nell'esercizio 2017, l'ammontare dello stanziamento nel bilancio di previsione a titolo di FCDE è stato calcolato applicando il punto 3.3 e l'esempio n. 5 del principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'All. 4/2, D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che, per ogni livello di entrata scelto, bisogna calcolare la media degli ultimi cinque esercizi tra *"incassato in c/competenza/accertato in conto competenza"* per poi applicare allo stanziato in c/competenza sui *"capitoli a rischio"* una percentuale pari al complemento a 100 delle medie così determinate.

L'adozione del suddetto principio ha portato alla determinazione dell'accantonamento in euro 551.474,57 (pari al 70% dell'importo calcolato col metodo di cui sopra).

Al 31/12/2017, l'ammontare dell'accantonamento nell'avanzo di amministrazione è stato determinato seguendo il metodo c.d. semplificato, sommando al FCDE al 31/12/2016, pari a euro 3.170.228,34, lo stanziamento nel bilancio di previsione, di euro 551.474,47 euro, per un totale di euro 3.721.702,91 (pari al 36% circa dei residui dei Titoli I e III, complessivamente pari a 10.366.019,89 euro).

Occorre precisare che l'importo accantonato, come sopra indicato, è diverso rispetto a quello trasmesso alla BDAP e risultante dall'Allegato C al rendiconto trasmesso in sede istruttoria, che invece è pari a 6.883.952,03. Al riguardo il Comune ha precisato che esso è la risultanza del calcolo dell'accantonamento riportato nell'allegato 1.8

(col metodo ordinario) inviato in istruttoria, ed il *software* di contabilità nel generare il *file* da trasmettere alla BDAP ha preso in considerazione quel valore e non quello effettivamente accantonato.

Con riferimento al 2018, per la determinazione del FCDE l'Ente ha applicato il metodo ordinario, con un accantonamento al risultato di amministrazione di euro 7.503.581,12, pari al 55% del totale dei residui attivi del Titolo I e III (13.693.047,69 euro).

Considerata l'elevata mole di residui attivi persistente nella contabilità dell'Ente, e la non perfetta efficienza della sua capacità di riscossione, si raccomanda, in conclusione, una costante verifica dell'adeguatezza del FCDE, il cui costante incremento se, da un lato, sterilizza dal rischio di credito il risultato di amministrazione dell'Ente, dall'altro, suggerisce come la massa creditoria comunale anziché generare entrate da destinare al finanziamento dei pubblici servizi, giace, anche per molti esercizi, come visto, senza produrre alcuna utilità.

5. In merito alla cassa vincolata e al suo corretto mancato aggiornamento, desunto dalla relativa risposta negativa fornita alla domanda n. 2 della Sezione I del Questionario 2017, l'Ente, con la più volte menzionata nota di riscontro istruttorio ha precisato che la quota vincolata non è stata ivi indicata per mero errore materiale e che essa ammonta a euro 899.671.

La Sezione si riserva, pertanto, la verifica di tale fondamentale operazione contabile, essenziale anche ai fini della verifica dell'utilizzo di eventuali risorse vincolate e degli adempimenti in capo al Tesoriere circa la separata evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare (v. punto 10.8. All. 4.2, D.Lgs. 118/2011).

6. Nel Questionario 2017 si attesta che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra il Comune e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione, così come rimarcato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. SEZAUT/2/2016/QMIG e che, nell'esercizio considerato, si sono verificati
mancata conciliazione nell'ambito di detti rapporti.



Nella Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2017, inoltre, si legge "che l'Organo di revisione dichiara di aver asseverato/non aver asseverato (trattasi di refuso che non consente, tuttavia, di conoscere il contenuto della verifica, ndr) la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente locale e i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate, che deve evidenziarne analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione e che la stessa è stata asseverata dall'organo di revisione dell'organismo partecipato limitatamente alla società in house Villasimius srl (artt. 151, comma 6, del Tuel, e 11, commi 4, lett. o), e comma 6, lett. j), del Dlgs. n. 118/11)".

Il Comune, con la più volte menzionata nota di risposta istruttoria, ha precisato che il Revisore ha preso atto che la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente locale e i propri organismi strumentali e conferma che la stessa è stata asseverata dall'Organo di revisione dell'organismo partecipato limitatamente alla società in house Villasimius s.r.l.

In termini più chiari, nella Relazione del Revisore al rendiconto del 2018 si dichiara che "L'organo di revisione ha inoltre appurato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le seguenti società partecipate: Marina di Villasimius srl, Abbanoa spa, in quanto le rispettive posizioni creditorie e debitorie sono oggetto di contestazione e di contenziosi insorti presso le competenti autorità giudiziarie".

Nel raccomandare la rapida conciliazione delle poste con i propri organismi partecipati e il rispetto del requisito della doppia asseverazione, anche in funzione dell'emergere e della pronta correzione delle ragioni che impediscono detta concordanza, si vuole ricordare che il corretto adempimento dell'art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011, secondo il principio di diritto enunciato dalla citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. SEZAUT/2/2016/QMIG, esige che "(...) Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia

degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) (...)".

PQM

la Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche e approfondimenti sulle criticità e irregolarità riportate in parte motiva:

- accerta la violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL, per ritardo nell'approvazione del rendiconto 2017 e del rendiconto 2018 e la violazione dell'art. 151 TUEL, come differito dall'art. 5, comma 11, D.L. 244/2016, per ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
- suggerisce la verifica delle condizioni di legittimo mantenimento dei residui di dubbia esigibilità di più antica formazione e di un loro eventuale definitivo stralcio dalla contabilità comunale nel bilancio dell'Ente, ai fini della veridicità dei saldi di fine esercizio e di una corretta programmazione delle gestioni successive;
- raccomanda la prosecuzione delle azioni per garantire l'esigibilità e la realizzazione della massa creditoria dell'Ente e la periodica verifica dei relativi esiti;
- raccomanda il rafforzamento della capacità di riscossione, sia in conto competenza che in conto residui;
- raccomanda il costante accertamento dell'adeguatezza del FCDE, anche in considerazione del persistere di una consistente mole di residui attivi;



- raccomanda la tempestiva verifica dei vincoli gravanti sulla cassa;
- raccomanda il corretto adempimento dell'art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011 e la rapida conciliazione delle poste con i propri organismi partecipati.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Villasimius, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Villasimius, al Segretario comunale del Comune di Villasimius, nonché all'Assessore agli Enti locali della Regione autonoma della Sardegna.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 33/2013.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai

Il Presidente

Donata Cabras

Depositata in Segreteria il 14 FEB 2020

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Carrus